

toriale Roma *Alla Soprintendenza*
STATUTO 7-V-1960

DELLA

SOCIETÀ DI PREVIDENZA

TOMMASO SALVINI

FRA GLI

ARTISTI DRAMMATICI

CON SEDE IN ROMA

Eretta in Ente Morale

CON REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1895



ROMA

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1925

**Regio decreto n. 114, col quale la Società
viene eretta in Ente Morale.**

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza con la quale la Società di previdenza fra gli artisti drammatici, con Sede in Roma, domanda che sia concessa la personalità giuridica ;

Veduto lo statuto organico della predetta Società, approvato dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 16 febbraio 1895 e modificato con deliberazione in data 10 maggio 1895, del Consiglio di amministrazione, all'uopo autorizzato dall'assemblea nella predetta adunanza ;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza ;
Sentito il Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — La Società di previdenza fra gli artisti drammatici, con sede in Roma è eretta in Ente Morale ed è approvato il suo statuto organico, visto e sottoscritto l'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2. — La Società dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci consuntivi, i bilanci tecnici quinquennali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.

Art. 3. — Le modificazioni dello statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1895.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDI DI TAVANI.

Regio decreto n. 729, col quale viene approvato lo statuto organico della Società.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del 24 marzo 1908 presentata dalla Società di previdenza fra gli artisti drammatici, con sede in Roma, per ottenere l'approvazione delle modificazioni statutarie deliberate dall'assemblea dei soci nell'adunanza del 21 febbraio 1908;

Veduto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 114, e col quale la Società fu riconosciuta come corpo morale, ne fu approvato lo statuto organico;

Veduto il regio decreto 17 dicembre 1899, numero 394, col quale fu approvato un nuovo testo di statuto della Società, ed il regio decreto del 14 maggio 1905 n. 118, col quale fu approvata una modificazione all'articolo 41 di esso statuto;

Veduto il verbale dell'assemblea generale predetta del 21 febbraio 1908 e quello della seduta del 13 luglio 1908 del Consiglio di amministrazione nella quale, per autorizzazione avutane dall'assemblea, furono approvati gli emendamenti suggeriti dal Ministero;

Veduto il testo di statuto risultante dalle deliberazioni dell'assemblea generale predetta e del Consiglio di amministrazione;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato lo statuto organico della società di previdenza fra gli artisti drammatici, con sede in Roma, annesso al presente decreto, composto di sessantuno articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO ORTU

Visto, *Il Guardasigilli* V. E. ORLANDO.

Regio decreto n. 1197, col quale viene approvato lo statuto organico della Società.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 17 dicembre 1920 presentata dalla Società di previdenza fra gli artisti drammatici « Tommaso Salvini » con sede in Roma, per ottenere l'approvazione di alcune modificazioni statutarie deliberate dall'assemblea generale dei soci nella adunanza del 4 giugno 1920;

Veduto il Regio decreto 25 maggio 1895 n. 114, col quale la Società fu eretta in ente morale, e ne fu approvato lo Statuto organico;

Veduto lo statuto vigente della Società approvato con Regio decreto 20 dicembre 1908, n. 729 e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1911, n. 1140 e 16 agosto 1914, n. 1087;

Vedute le deliberazioni prese dall'Assemblea generale dei soci nell'adunanza del 4 giugno 1920 e quelle prese dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 9 giugno 1921;

Veduto il testo di statuto risultante dalle deliberazioni predette;

Veduto il parere del Consiglio permanente della previdenza e delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

mo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto organico della Società di previdenza fra gli artisti drammatici « Tommaso Salvini » con sede in Roma annesso al presente decreto e composto di sessantuno, articoli visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

A. BENEDEUCE.

Visto: *Il Guardasigilli*: G. RODINÒ

Regio decreto n. 1253, col quale viene approvato lo statuto organico della Società.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 16 aprile 1925 presentata dalla Società di previdenza fra gli artisti drammatici « Tommaso Salvini » con sede in Roma, con la quale si chiede l'approvazione del nuovo testo di statuto organico ;

Veduti il Regio decreto 25 maggio 1895, n. 114, col quale la Società predetta fu eretta in Ente morale, e ne fu approvato lo statuto organico, e il Regio decreto 11 agosto 1921, n. 1197, col quale fu approvato il testo di Statuto attualmente in vigore ;

Vedute le deliberazioni prese dall'Assemblea generale dei soci nelle adunanze del 4 febbraio 1924 e 29 marzo 1925, nonchè la deliberazione presa dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 5 giugno 1925 ;

Veduto il testo risultante dalle deliberazioni predette ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Economia Nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico

E' approvato il nuovo testo di Statuto organico della Società di previdenza fra gli artisti drammatici

« Tommaso Salvini » con sede in Roma annesso al presente decreto e composto di sessanta articoli, visto e sottoscritto d'Ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

C. NAVA

Visto: *Il Guardasigilli*: A. Rocco.

STATUTO

Scopo della Società

Art. 1. — E' istituita, con sede in Roma, una Società di mutuo soccorso dal titolo: *Società di previdenza fra gli Artisti Drammatici*.

Art. 2. — La Società ha per iscopo:

1° Di fornire sussidi ai soci in caso di malattia.

2° Di preparare assegni vitalizi o capitali di previdenza ai soci per provvedere ai loro bisogni tanto temporanei che permanenti.

Art. 3. — Il Sodalizio provvede agli scopi sociali:

a) mediante i contributi individuali dei soci effettivi;

b) con le entrate sociali ordinarie e straordinarie.

Dei Soci

Art. 4. — I soci sono di tre categorie:

- a) Effettivi;
- b) Onorari;
- c) Benemeriti.

Art. 5. — Possono essere ammessi come soci effettivi, purchè abbiano una età non maggiore di 40 anni e non minore di 16:

a) gli artisti che esercitano l'arte in compagnie drammatiche italiane;

b) gli artisti i quali, dopo avere appartenuto per dieci anni consecutivi effettivamente all'arte drammatica, cessarono di esercitarla per ragioni assolutamente indipendenti dalla loro volontà;

c) gli amministratori di compagnie, i macchinisti, i suggeritori i trovarobe che prestano l'opera loro a compagnie drammatiche italiane;

d) gli autori drammatici e direttori di periodici per l'arte drammatica, già soci onorari da almeno due anni;

e) i direttori e i proprietari, da almeno due anni, di teatri ordinariamente destinati alle rappresentazioni drammatiche;

f) i direttori di scuole di recitazione

che abbiano questa qualità da almeno due anni;

g) i proprietari da almeno due anni, di giornali per l'arte drammatica fondati da più di dieci, e che siano da due anni soci onorari.

Art. 6. — Possono essere nominati soci onorari gli autori drammatici, gli artisti drammatici, i filodrammatici, ed in generale tutti quelli che concorrono e concorsero all'incremento dell'arte drammatica o della Società di Previdenza.

Art. 7. — Possono essere nominati soci benemeriti coloro che hanno reso segnalati servizi alla Società, coll'opera loro e con un'oblazione non inferiore a duemila lire.

Art. 8. — I soci saranno iscritti in un libro speciale intitolato; *Libro Soci*, nel quale i soci stessi apporranno la loro firma personalmente o per mezzo di mandatari, e indicheranno le obbligazioni che intendono di assumere verso la Società per le diverse specie di contributi.

Di contro a ciascun nome sarà indicata la data della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, con la quale i soci furono ammessi a far parte della Società. Nel *Libro Soci* sa-

ranno anche registrate le dimissioni, le radiazioni e le destituzioni dei soci.

Dei contributi e delle tasse sociali

Art. 9. — I contributi individuali dei soci sono di quattro specie:

a) per ottenere il sussidio in caso di malattia;

b) per la costituzione di un conto fruttifero individuale;

c) per l'assegnazione di una pensione, con riserva dei versamenti a vantaggio degli eredi;

d) per l'assegnazione di una pensione, senza riserva dei versamenti.

Art. 10. — Nessun socio effettivo sarà iscritto all'albo sociale e potrà esercitare i suoi diritti se non abbia pagato prima la tassa di ammissione di Lire 20.

Lo stesso socio può obbligarsi a più d'una delle specie di contributo, o a tutte quelle stabilite dal presente statuto.

I soci onorari e benemeriti non sono obbligati a nessun contributo fisso di cui all'articolo 9.

I soci morosi per un anno di contributo sono radiati dall'albo dei soci.

Art. 11. — Il socio che all'atto della sua ammissione non abbia presentata la fede di nascita, deve assolutamente produrla perchè possa essergli liquidata la pensione.

Risultando dall'atto di nascita una differenza fra l'età reale e l'età indicata all'epoca dell'ammissione a socio, la differenza stessa sarà sempre a vantaggio della Società, la quale non sarà tenuta mai ad alcuna compensazione sia nel coefficiente di liquidazione sia nelle quote di utili che fossero stati assegnati in meno al socio.

Qualora l'età reale verificata superasse il limite massimo di cui all'articolo 5 o la differenza fra l'età indicata e quella reale risultasse superiore a cinque anni, l'ammissione sarà nulla di diritto. In questi casi sarà restituita solamente la metà delle somme versate, salvo i diritti acquisiti di cui all'articolo 58 dello Statuto.

Dei sussidi in caso di malattia

Art. 12. — I soci effettivi che vogliono assicurarsi il sussidio in caso di malattia, debbono pagare un contributo non inferiore a L. 42 e non superiore a L. 84 all'anno. Essi devono inoltre non avere compiuto il 40° anno di età,